

Sentenze civili entro un anno

ANTONIO CICCIA MESSINA

I nuovi tempi dei procedimenti nel ddl di riforma della giustizia all' esame del Cdm

Processo deciso sulle carte e cause discusse oralmente

Con il futuro rito semplificato ci saranno sentenze civili di primo grado in meno di un anno. È la stima dei tempi che deriva dallo schema della riforma della giustizia, in discussione ieri al consiglio dei ministri, che scrive i criteri e principi di una legge delega al governo. L' ennesima novella si propone di ridurre i tempi del processo civile, partendo da quello di primo grado, che viene ridisegnato nell' atto introduttivo e nelle varie fasi. Si partirà con un ricorso e si dirà, quindi, addio alla citazione a comparire a udienza fissa. Se il processo può essere deciso sulle carte i vari passaggi dovrebbero essere compiuti in nove o dieci mesi; è necessario più tempo, invece, se si deve fare istruttoria, come ad esempio sentire i testimoni; una maggiore dilatazione è stimabile, se bisogna acquisire una consulenza peritale. Cambierà necessariamente anche l' organizzazione del lavoro degli avvocati e dei magistrati, i quali dovrebbero abituarsi a una maggiore oralità. La causa di regola dovrà essere, infatti, discussa oralmente e il giudice deve prendere una decisione seduta stante. L' obiettivo, spiega la relazione, è realizzare una maggiore semplicità del procedimento con la sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato, modellato sullo schema dell' attuale rito sommario di cognizione, integrato con un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del tema del contendere, prima dell' udienza di prima comparizione delle parti. Più specificamente, lo schema del disegno di legge delega dispone che l' atto introduttivo sia sempre il ricorso. I termini a comparire sono ridotti, mentre è portato a quaranta giorni prima dell' udienza il termine per la costituzione tempestiva del convenuto, allo scopo di consentire un termine congruo all' attore per la sua replica. Al ricorrere è concesso proporre le domande, le istanze di chiamata in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda dell' altro parte e a replicare alle loro difese entro un termine predefinito con un ricorso a quaranta giorni prima dell' udienza, con un sistema di preclusioni destinate a garantire la fissazione del tema del contendere, prima dell' udienza di prima comparizione delle parti.

Il giudice, assegnando il merito di primo grado della causa, dovrà pronunciarsi sulla domanda di primo grado, senza che sia necessario il contraddittorio tra le parti, in quanto non è prevista la comparizione di prima parte e il contraddittorio tra le parti non è previsto. Il giudice, per la completezza della contraddittorio e per la tutela della parità delle parti, può, su richiesta della parte, disporre la comparizione di prima parte e il contraddittorio tra le parti, con un termine predefinito con un ricorso a quaranta giorni prima dell' udienza, con un sistema di preclusioni destinate a garantire la fissazione del tema del contendere, prima dell' udienza di prima comparizione delle parti.

Il giudice, assegnando il merito di primo grado della causa, dovrà pronunciarsi sulla domanda di primo grado, senza che sia necessario il contraddittorio tra le parti, in quanto non è prevista la comparizione di prima parte e il contraddittorio tra le parti non è previsto. Il giudice, per la completezza della contraddittorio e per la tutela della parità delle parti, può, su richiesta della parte, disporre la comparizione di prima parte e il contraddittorio tra le parti, con un termine predefinito con un ricorso a quaranta giorni prima dell' udienza, con un sistema di preclusioni destinate a garantire la fissazione del tema del contendere, prima dell' udienza di prima comparizione delle parti.



termine perentorio non superiore a dieci venti giorni prima dell' udienza. A pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all' udienza di prima comparizione sarà consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti. Il giudice, assegnando termine alle parti per la definitiva formulazione delle loro istanze istruttorie, provvedere già a fissare, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla scadenza del secondo dei due termini istruttori, l' udienza successiva, che dovrà tendenzialmente già essere utilizzata per l' assunzione delle prove ammesse; l' udienza potrà essere rinviata nel caso in cui il giudice, ritenuti superflui i mezzi di prova dedotti dalle parti, ritenga di fissare udienza per la discussione orale e decisione della causa, senza che sia necessario, in questo caso, assegnare termini per il deposito di memorie conclusive, giacché non vi sono state attività idonee ad introdurre nel processo elementi di novità. Viene rivisto il meccanismo decisorio ordinario con la previsione della discussione orale preceduta solo dalla precisazione delle conclusioni, salvo che il giudice, per la complessità della controversia o perché le parti ne abbiano fatto istanza, non rinvii la discussione ad altra udienza, in tal caso provvedendo contestualmente ad autorizzare il deposito di note difensive. © Riproduzione riservata.